



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto DD-16 / 11	del 29/07/2015
Codice identificativo 1173410	

PROPONENTE <i>Ambiente</i>

OGGETTO	DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER USI IMPROPRI E SPRECHI
----------------	---

Dirigente della Direzione	<i>BERTI GABRIELE</i>
---------------------------	-----------------------



COMUNE DI PISA

ORDINANZA N. DEL

**OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO DI ACQUA DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER
USI IMPROPRI E SPRECHI**

IL SINDACO

Visto il Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche (delibere ex ATO 2 Basso Valdarno n.24 del 19.05.2006 e 28 del 2.5.2007) nonchè l'art.9 lettera "h" del Regolamento del Servizio Idrico

Vista la nota della società Acque Spa, prot. 35247/2015 del 24.07.2015 AATO/03 protocollo Comune di Pisa n.53806 del 28.07.2015 con la quale si chiede l'emissione di idonea ordinanza sindacale per vietare gli usi impropri e gli sprechi di acqua potabile.

Considerato che nella sopra citata nota viene descritto lo stato attuale delle risorse idriche e la necessità di attivare le misure necessarie per un oculato utilizzo di tale risorsa al fine di prevenire possibili momenti di maggiore difficoltà.

Considerata pertanto la necessità di adottare, fino alla cessazione del periodo di criticità, un provvedimento atto a preservare la maggior quantità di risorsa idrica destinata all'uso umano e alimentare tramite la riduzione dei prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli alimentari , igienico-sanitario e idro-potabile.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006, in particolare l'art. 144;
- il D.Lgs. 267/2000 artt. 50, 54 e 7bis;
- il D.P.G.R. Toscana n. 29R del 26/05/2008 in materia di risparmio idrico.

ORDINA

- A tutta la cittadinanza, per tutte le tipologie di utenza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione in merito, il divieto di utilizzo dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto per tutti gli usi diversi da quelli alimentari , igienico-sanitario e idro-potabile, quali:

- Riempimento delle piscine private (per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate a un'utenza pubblica [...] le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato)
- lavaggio privato di autoveicoli e motoveicoli
- lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell'ambito di una attività produttiva
- l'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superfici di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati;
- l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione
- l'innaffiamento e l'irrigazione di superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private,
- l'irrigazione connessa con una attività produttiva;
- l'alimentazione degli impianti di climatizzazione ed in genere di qualsiasi altro impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore del calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso (tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/05/2008 –data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art.8 bis della L.R. 21/07/1995, emanato con DPGR n.29/r del 26.05.2008)
- le operazioni di pulizia e lavaggio fosse biologiche;

In caso di inottemperanza a quanto sopra si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 prevista dall'art. 7bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, con il pagamento in misura ridotta come disciplinato dalla L.689/81.

La Polizia Municipale è incaricata di verificare il rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza è trasmessa a cura della Direzione Ambiente- a:

- Prefettura di Pisa
- Autorità di Polizia
- Amministrazione Provinciale
- AIT Autorità idrica toscana Conferenza territoriale n. 2 Basso Valdarno
- Azienda Usl 5 di Pisa
- Società Acque Spa
- Comando Polizia Municipale di Pisa

- Direzione Infrastrutture - Verde e Arredo Urbano - Sport
- Direzione Protezione civile – Prevenzione e Protezione – Datore di Lavoro

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso Giurisdizionale al Tar competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e ricorso al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Marco Filippeschi

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.